

N. Rg. 24-1/2024 PU



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

La Giudice dott.ssa Antonella Rimondini,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura rg. n. 24-1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art.* 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

**SARPIETRO PIETRO** nato a [REDACTED] (C.F. SRPPTR74C04C351X);

Rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Tarlazzi e Maria Olivia Zambelli

- ricorrente

Con atto depositato in data 26.01.2024 Pietro Sarpietro, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 23,23%.

Il debitore ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad "€ 7.800,00 in 4 anni, con un pagamento di € 150,00 mensili per n. 13 mensilità" (*cf.* pagina 8 del ricorso).

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna,

avv. Marisa Ferro, avv. Laura Zennaro e avv. Maria Elena Monaco, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 12.02.2024 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 15.03.2024, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto che non sono pervenute osservazioni al Piano da parte dei creditori.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Il procedimento delineato dall'art. 70 CCI è stato eseguito correttamente. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Va infine rilevato che il ricorso indica, tra i crediti prededucibili, il compenso del Gestore della Crisi. Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCI (ai sensi del quale: *“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) – va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI, in base al quale *“terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato correttamente*

*eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento?*

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (cfr. Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista (*rectius* Collegio dei professionisti nel caso *de quo*) designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura [REDACTED]. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere contestualmente all'omologa o in un momento successivo.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

#### **P.Q.M.**

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **SARPIETRO PIETRO** nato a [REDACTED] (C.F. SRPPTR74C04C351X);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano così come integrato, accantonando il compenso dell'OCC così come stimato fino al termine della procedura;

3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it) e sia comunicata ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura.

*Bologna, 15 aprile 2024*

La Giudice  
*Antonella Rimondini*